



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI"- D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
info@istitutomanzoni.org http://www.istitutomanzoni.org

Prot. n. A79

Erba, 08 aprile 2018

Circolare Interna n. 79

► **Al Gestore d'Istituto**

➤ **Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org**
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: "Indebito uso dei cellulari durante l'attività didattica e interconnessioni con atti di bullismo e cyberbullismo. Ipotesi di reato. Modalità e sanzioni.

Negli incontri dei Consigli di classe del 28 marzo 2018 è emersa, con rinnovato vigore e urgenza, la pur ormai annosa questione dell'**uso indebito dei telefoni cellulari in classe**, da parte degli studenti e nel corso dell'attività didattica.

Una questione che, già oggetto di reiterati interventi in passato, a livello ministeriale ma anche di Istituto è riapparsa ora in forme cogenti, stante l'accentuazione imposta dall'evoluzione tecnologica dei telefonini in argomento.

Un'accentuazione tale da essere ritenuta meritevole, da parte dei Consigli di classe, di apposita deliberazione che si è unanimemente connotata nel segno di una richiesta di immediata esecutività della decisione dei citati organi collegiali, da parte del competente Dirigente scolastico, per una conseguente e tempestiva regolamentazione della relativa problematica.

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione, senza indugio, alla delibera stessa, nelle forme e modalità con cui è stata adottata, nonché per le ragioni e finalità che l'hanno determinata, **SI DISPONE** e si reitera quanto segue:

"E' fatto espresso divieto dell'uso dei cellulari in classe, nel corso dell'intera attività didattica e specifico con riferimento alle prove di verifica e ai compiti in classe".

Nel corso delle prove di verifica e compiti in classe, i telefonini dovranno essere ritirati dall'insegnante (al fine di evitare illeciti contatti, nell'ambito della classe o con l'esterno) e collocati in modo di essere alla vista dei legittimi proprietari, per la durata dell'intera prova in atto.

Durante le lezioni curricolari, i **telefonini** potranno essere conservati (o ritirati, se ritenuto dal docente) presso i proprietari, purché **disattivati**. In caso di comprovata necessità l'insegnante, a richiesta e a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare l'uso del telefonino per il tempo strettamente necessario: es. contattare la famiglia per motivi di riconosciuta urgenza, sotto la sorveglianza e diretta responsabilità dell'insegnante stesso.

Le trasgressioni di cui ai precedenti punti, ove accertate oltre ogni ragionevole dubbio **comporteranno**, a carico dei responsabili individuati, **la valutazione (periodica e/o**

finale) di 6 (sei) in condotta.

In caso di reiterazione del comportamento trasgressivo, il giudizio di condotta, in presenza di precedente sanzione di sospensione dalle lezioni, sarà 5 (cinque), con le conseguenze che esso comporta (mancata ammissione alla classe successiva).

E ancor di più: nel caso in cui l'indebito uso del cellulare venga classificato come **atto di bullismo e/o di cyberbullismo** (indebito uso di social), **i pubblici ufficiali**, ovvero il Dirigente scolastico e i docenti, **hanno l'obbligo di denunciare le ipotesi di reato**, anche in presenza di minore, sia esso autore o vittima, pena il ricorso/attuazione dell'art 361 del codice penale (ovvero, omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale).

Già la nota prot. n. 30/Dip./Segr. del 15 marzo 2007, reperibile sul sito del MIUR, dell'allora On. G. Fioroni, diede inizio a intese, linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo dei "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

Nel rinviare le SS.LL. alla direttiva ministeriale nella sua integralità, si ritiene comunque necessario sintetizzare, in questa sede, gli aspetti peculiari di novità contenuti nelle predette linee guida:

- l'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche è **vietato**.
- Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura **un'infrazione disciplinare** rispetto alla quale la Scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, inserite all'interno del Regolamento d'Istituto, alla voce "**sanzioni disciplinari**".
- Dette sanzioni avranno dunque la precipua funzione di garantire, con rigore ed efficacia, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Non sembra superfluo ricordare che **la direttiva ministeriale** (n. 30 del 15.3.2007) **esige che docenti e personale tecnico e amministrativo** hanno specifici doveri deontologici e professionali, sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni.

A tale comportamento vigile e responsabile ciascuno, secondo le proprie attribuzioni, è invitato ad attenersi **segnalando**, quindi, **allo scrivente eventuali anomalie o difformità**, per il necessario seguito di competenza (tempestiva segnalazione alle competenti Autorità).

Il divieto vale anche per il personale docente, come già previsto dalla precedente Circolare Ministeriale n. 362 del 25 ottobre 1998.

Il documento, con i relativi allegati, è reperibile sul sito internet del MIUR.

Con l'occasione, si ritiene altresì opportuno riportare all'attenzione di tutti anche una precedente direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, la **n. 16 del 5 febbraio 2007**, con la quale sono state emanate linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al cosiddetto "**bullismo**" e **cyberbullismo**" nelle scuole.

Una diversa problematica che però, in un'ampia casistica, non si è dimostrata scevra da strette connessioni con quella oggetto della precedente disamina, atteso l'uso disdicevole che dei predetti mezzi è stato fatto, in non poche occasioni anche se raramente in questo Istituto.

Si ricorda, in proposito, che per tale delicata problematica il Ministero della P.I. ha

aperto il numero verde nazionale: **800.66.96.96**, per la segnalazione di eventuali casi mentre, per la richiesta di informazioni e per consigli di comportamento, ha messo a disposizione di tutti gli utenti il sito www.smontailbullo.it preparato dagli studenti per offrire un libero momento di confronto e per illustrare le campagne di prevenzione e sensibilizzazione promosse dalle scuole.

Anche per questo grave, ulteriore problema, saranno applicate, nei confronti dei responsabili individuati, **sanzioni più rigorose** che potranno condurre anche alla **non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi.

Ciò, ovviamente, nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica e psichica quali, purtroppo, già si sono sovente verificati in altre scuole in occasione, appunto, di alcuni gravi fenomeni di **"bullismo"** e **"cyberbullismo"**.

Ancora in data 22 marzo 2007 il Ministero della P.I. ha ritenuto di dover ritornare sullo scottante problema dei possibili atti di violenza nelle scuole (prot. n. 5393/FR – Gabinetto) e sulle conseguenti azioni da intraprendere, da parte dell'Amministrazione, e procedure relative.

Le notizie in questione, fortunatamente, non riguardano allo stato il nostro Istituto, ma altre sedi.

L'attuale livello di evoluzione tecnologica delle attrezzature in questione, peraltro in continuo divenire, non consente comunque di poter abbassare la guardia neppure nella nostra Scuola e di fronte ai nostri studenti.

Per quanto sopra premesso, chi scrive chiede alle SS. LL. di voler essere prudentemente vigili in occasione delle prove di verifica cui si è fatto cenno, con specifica esortazione ad adottare le misure preventive che ritengano meglio idonee ad ovviare a situazioni incresciose del tipo di quello segnalato.

Una sempre più assidua e reciproca **collaborazione Scuola-Famiglia** su valori, diritti e doveri condivisi è il presupposto necessario su cui fondare una concorde strategia volta ad affrontare positivamente queste nuove problematiche, nonché quelle che il futuro, forse, tiene ancora in serbo.

In questa direzione va l'auspicio e la fervida esortazione di questa Dirigenza.

Nel confidare, come sempre, nel senso di responsabilità e nello spirito di servizio che anima ciascuno si ricorda (ancora una volta) con l'occasione, che **una circolare ministeriale di qualche anno fa, tuttora vigente, ha disposto che in classe i telefoni cellulari debbano essere tenuti spenti e, di conseguenza, ogni loro attivazione debba essere considerata illecita, se non espressamente autorizzata per fini consentiti.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

Post Scriptum – Pro-memoria

- Lo scrivente ha individuato la prof.ssa Silvia Giampà, **Referente d'Istituto**, per le iniziative di "Prevenzione e Contrasto al Bullismo e Cyberbulismo" (vedi Circolare interna n. 60).